



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 45/12 del 7.11.2007

Criteria e modalità di concessione ed erogazione dei contributi

ART. 1

Soggetti destinatari

Possono presentare domanda per la concessione del contributo le Associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'art. 3 della L.R. 13 settembre 1993 n. 39, iscritte nei registri di cui all'art. 5 della medesima legge, che operano nel campo dell'assistenza agli infermi ai sensi dell'art. 118 della legge regionale n. 11 del 4 giugno 1988.

ART. 2

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro 20 giorni dalla approvazione del presente provvedimento ed indirizzata all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera e Osservatorio Epidemiologico, Via Roma, n. 223 Cagliari, unicamente tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda deve, a pena di inammissibilità, riportare:

- le generalità dell'Associazione richiedente, con copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- le generalità del rappresentante legale dell'Associazione richiedente, con copia di un suo documento di riconoscimento;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 39/1993;
- il numero di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato;
- le indicazioni del bene per il quale si richiede il contributo e le finalità di utilizzo;
- la dichiarazione resa dal legale rappresentante della Associazione circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le finalità indicate nella domanda per almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing;
- l'impegno del legale rappresentante a non procedere alla alienazione e donazione del bene ammesso a contributo senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- gli elementi informativi necessari per poter procedere alla corretta valutazione delle domande pervenute sulla base dei criteri riportati nel successivo articolo 5;
- il numero di c/c bancario o postale e relative coordinate per l'accredito della somma da erogare in caso di assegnazione del contributo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 3

Acquisti finanziabili

Il contributo in argomento è concesso per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte delle associazioni di:

- a) autoambulanze;
- b) attrezzature sanitarie da utilizzare in ambulanza per le operazioni di soccorso;
- c) attrezzature finalizzate alle attività di volontariato svolte dall'Associazione.

ART. 4

Criteri di valutazione delle domande di contributo

Le domande di contributo pervenute saranno esaminate dall'Ufficio competente dell'Assessorato, secondo i criteri di seguito riportati:

1. attuale dotazione di ambulanze, anno di immatricolazione e numero di Km percorsi da ciascun mezzo;
2. attuale dotazione di attrezzature e strumentazioni, con particolare riferimento a quelle per le quali si chiede il contributo;
3. compartecipazione al finanziamento da parte di altri Enti pubblici o privati;
4. eventuali finanziamenti già concessi alla Associazione negli ultimi tre anni per beni differenti rispetto a quello richiesto;
5. numero ore in convenzione con il sistema di emergenza 118;
6. tipologia di servizio (attivo o in reperibilità in convenzione con il sistema di emergenza 118);
7. numero di chiamate/anno mediate dalla centrale operativa 118;
8. ambito territoriale di intervento ed esigenze assistenziali del territorio in cui opera l'Associazione;
9. disponibilità delle associazioni già convenzionate con il sistema 118 ad estendere la propria attività in aree prive di servizio.

ART. 5

Misura del contributo

Il contributo all'acquisto del bene richiesto dall'Associazione, da parte dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale è stabilito nella misura del 50% da calcolarsi sul costo totale dello stesso, attestato da almeno tre preventivi, al netto di eventuali contributi concessi da altre istituzioni quali Enti, Fondazioni, ecc..

ART. 6



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Modalità di erogazione dei contributi

Sulla base dell'esame delle istanze da parte dell'Ufficio competente dell'Assessorato, sarà definito con successivo provvedimento l'elenco delle Associazioni beneficiarie del contributo sino all'ammontare massimo dello stanziamento previsto nel bilancio regionale 2007. Il suddetto provvedimento sarà reso noto attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario o postale, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, che dovrà avvenire secondo le procedure che saranno definite da un successivo provvedimento del responsabile del Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera e Osservatorio Epidemiologico.

L'Associazione beneficiaria potrà apporre idonea dicitura sul mezzo acquistato attestante che lo stesso è stato acquistato con il contributo dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna - L.R. n. 11/1988, art. 118.

ART. 7

Revoca del contributo

Il contributo concesso è revocato qualora l'Associazione beneficiaria non rispetti quanto previsto dal presente provvedimento o nel caso in cui risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero.

ART. 8

Attività di controllo

L'Assessorato può disporre interventi di verifica sull'attività delle Associazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. n. 39/1993.